

Regolamentazione salariale

per il personale addetto alle vendite

allegata al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria svizzera, in vigore dal 1° gennaio 2019

Art. 1 Campo d'applicazione

Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita ("personale addetto alle vendite"), operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati conformemente agli articoli 6a e 6b CCL.

Art. 2 Salari minimi

A partire dal 1° gennaio 2019, i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano, a seconda della formazione e della funzione, a:

		Salario minimo
I	Lavoratori conformemente all'art. 6b CCL	
	Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione	3'435
	Con ABCGe	3'500
II	Lavoratori conformemente all'art. 6a CCL	
	Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione	
1.	Con certificato federale di formazione pratica (CFP)	Dal 2019: 3'600 Dal 2020: 3'636
2.	Con attestato federale di capacità (AFC) 2a Interno al ramo 2b Esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)	Dal 2019: 4'000 Dal 2020: 4'040
3.	Con attestato professionale federale di specialista del ramo , a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale	4'824

Art. 3 Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale conformemente all'art. 2

I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Art. 4 Vitto e alloggio

Se il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concordato nulla su vitto e alloggio in un contratto individuale di lavoro, in tal caso si applicano le aliquote dell'AVS di volta in volta in vigore per la valutazione delle prestazioni in natura.

Colazione	CHF	3.50
Pranzo	CHF	10.00
Cena	CHF	8.00
Alloggio	CHF	11.50

Approvato dalle parti contraenti:



Per l'associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)

Silvan Hotz, presidente

Urs Wellauer, direttore



Per Hotel & Gastro Union

Esther Lüscher, presidente

Stefan Unternährer, responsabile del Servizio giuridico



Per il sindacato Syna

Claudia Stöckli, segretaria centrale, responsabile del ramo

Irene Darwich, responsabile settore prestazioni di servizio

